

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 32
Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(Art. 32 L.R. 32/2002)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemi
- Art. 3 - Sistema informativo regionale
- Art. 4 – Semplificazione telematica

TITOLO II
IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

- Art. 5 - Definizione
- Art. 6 - Programmazione e gestione delle attività
- Art. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato

TITOLO III
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO I
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

SEZIONE I
CARATTERISTICHE GENERALI

- Art. 8 - Classificazione dei servizi
- Art. 9 - Autorizzazione e accreditamento
- Art. 10 - Destinazioni diverse della struttura architettonica
- Art. 11 - Caratteristiche generali della qualità delle prestazioni
- Art. 12 - Requisiti professionali del personale
- Art. 12 bis - Requisiti di onorabilità del personale**

SEZIONE II
NIDO D'INFANZIA

- Art. 13 - Caratteristiche funzionali generali
- Art. 14 - Standard di base e funzionalità degli spazi
- Art. 15 - Ricettività e dimensionamento
- Art. 16 - Metodologie e moduli operativi per la qualità delle prestazioni

SEZIONE III
CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

- Art. 17 - Caratteristiche funzionali generali
- Art. 18 - Standard di base e funzionalità degli spazi
- Art. 19 - Ricettività e dimensionamento
- Art. 20 - Metodologie e moduli operativi per la qualità delle prestazioni

SEZIONE IV
CENTRO GIOCO EDUCATIVO

- Art. 21 - Caratteristiche funzionali generali
- Art. 22 - Standard di base e funzionalità degli spazi
- Art. 23 - Ricettività e dimensionamento
- Art. 24 - Metodologie e moduli operativi per la qualità delle prestazioni

SEZIONE V
SERVIZIO DOMICILIARE

- Art. 25 - Educatori domiciliari presso la famiglia
- Art. 26 - Servizio educativo presso **l'abitazione** dell'educatore

CAPO II
REGIME DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

SEZIONE I
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

- Art. 27 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
- Art. 28 - Procedimento di autorizzazione

SEZIONE II
ACCREDITAMENTO

- Art. 29 - Servizi interessati all'accREDITAMENTO
- Art. 30 - Requisiti per l'accREDITAMENTO
- Art. 31 - Disciplina dell'accREDITAMENTO

SEZIONE III
ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

Art. 32 - Adeguamento dei servizi educativi comunali ai requisiti per l'accreditamento

Art. 33 - Adeguamento dei servizi educativi pubblici e privati ai requisiti per l'autorizzazione

Art. 34 - Deroghe

TITOLO IV
CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE
DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE
DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

Art. 35 - Rete locale dei soggetti educativi

Art. 36 - Funzioni dei Comuni nell'organizzazione delle reti locali

TITOLO V
DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 37 - Programmazione della rete scolastica

Art. 38 - Soggetti della programmazione della rete scolastica

Art. 39 - Procedure per la programmazione della rete scolastica

TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO
E DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

CAPO I
INTERVENTI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO

Art. 40 - Destinatari

Art. 41 - Percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo

Art. 42 - Funzioni e compiti della Regione

Art. 43 - Funzioni e compiti delle Province

Art. 44 - Tutor

CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

Art. 45 - Formazione nell'apprendistato

Art. 46 - Formazione generale esterna

Art. 47 - Moduli dell'attività formativa esterna per gli apprendisti

Art. 48 - Requisiti dei moduli della formazione generale esterna

Art. 49 - Organizzazione dell'attività formativa esterna

Art. 50 - Modalità delle attività di formazione generale esterna per l'apprendistato

Art. 51 - Obblighi dei soggetti della formazione esterna

TITOLO VII
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

CAPO I
COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
FRA LA REGIONE E LE UNIVERSITA'

Art. 52 - Conferenza Regione-Università

CAPO II
AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 53 - Aziende per il diritto allo studio universitario

Art. 54 - Competenze delle Aziende

Art. 55 - Consiglio di amministrazione

Art. 56 - Presidente

Art. 57 - Collegio dei revisori

Art. 58 - Direttore

Art. 59 - Indennità per i componenti degli organi delle Aziende

Art. 60 - Regolamento organizzativo

Art. 61 - Bilancio previsionale ed economico

Art. 62 - Utilizzo di beni di altri enti

SEZIONE II
CARTA DEI SERVIZI E CONTROLLO DEGLI UTENTI

Art. 63 - Principi della carta dei servizi

Art. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

Art. 65 - Monitoraggio delle Aziende

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

CAPO II ACCREDITAMENTO

- Art. 67 - Soggetti accreditabili
- Art. 68 - Sedi operative
- Art. 69 - Esenzioni dall'obbligo di accreditamento
- Art. 70 - Ambiti di accreditamento
- Art. 71 - Valutazione dei requisiti per l'accredитamento
- Art. 72 - Requisiti per l'accredитamento
- Art. 73 - Certificazioni di qualità
- Art. 74 - Procedura di accreditamento
- Art. 75 - Revoca dell'accredитamento
- Art. 76 - Sospensione dell'accredитamento

CAPO III ATTIVITÀ FORMATIVE

SEZIONE I *DISCIPLINA GENERALE*

- Art. 77 - Modalità di svolgimento delle attività formative
- Art. 78 - Interventi formativi
- Art. 79 - Finanziamenti a domanda individuale
- Art. 80 - Percorsi formativi e crediti
- Art. 81 - Conclusione delle attività formative
- Art. 82 - Criteri di composizione della commissione d'esame
- Art. 83 - Norma transitoria
- Art. 84 - Modalità di lavoro della commissione d'esame
- Art. 85 - Indennità per i componenti della commissione d'esame
- Art. 86 - Moduli professionalizzanti
- Art. 87 - Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

SEZIONE II *COMITATO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)*

- Art. 88 - Istituzione del Comitato Regionale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
- Art. 89 - Funzioni del Comitato Regionale per l'IFTS

CAPO IV
PROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA

SEZIONE I
CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

- Art. 90 - Autocertificazione delle spese sostenute
- Art. 91 - Verifica dei rendiconti
- Art. 92 - Bilancio consuntivo
- Art. 93 - Criteri di ammissibilità e finanziabilità delle spese
- Art. 94 - Spese ammissibili non finanziabili
- Art. 95 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

SEZIONE II
SISTEMA DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA

- Art. 96 - Monitoraggio degli interventi
- Art. 97 - Verifiche degli interventi

TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

CAPO I
ORGANISMI ISTITUZIONALI

SEZIONE I
COMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE TRIPARTITA

- Art. 98 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartita
- Art. 99 - Nomina e durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita
- Art. 100 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
- Art. 101 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
- Art. 102 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
- Art. 103 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili
- Art. 104 - Avvio delle procedura per la determinazione delle rappresentanze sindacali, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili
- Art. 105 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
- Art. 106 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
- Art. 107 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

- Art. 108 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
Art. 109 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Art. 110 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili
Art. 111 - Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

SEZIONE II
COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 112 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 113 - Nomina e durata in carica del Comitato

SEZIONE III
COMITATO REGIONALE PER IL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

- Art. 114 - Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili
Art. 115 - Nomina e durata in carica del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili
Art. 116 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro.
Art. 117 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori
Art. 118 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 119 - Norma transitoria

CAPO II
SERVIZI PER L'IMPIEGO

- Art. 120 - Sistema regionale e provinciale per l'impiego
Art. 121 - Tipologie dei servizi per l'impiego
Art. 122 - Standard minimi di funzionamento dei servizi
Art. 123 - Qualità e omogeneità delle prestazioni
Art. 124 - Masterplan per i Servizi per l'impiego

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2

Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemi

1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1 sono riconosciute:
 - a) le certificazioni delle competenze acquisite all'interno del sistema scolastico;
 - b) i crediti acquisiti nei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche al fine di permettere il passaggio tra i sistemi stessi.
2. Il sistema della formazione professionale garantisce la riconoscibilità delle qualifiche nei sistemi dell'istruzione e del lavoro, sulla base di un sistema di equivalenze basato sulla comparazione concettuale, formale ed operativa delle qualifiche.
3. A tale fine saranno definite apposite intese a livello regionale e territoriale tra il sistema scolastico e quello della formazione professionale

Art. 3

Sistema informativo regionale

1. La Regione supporta il sistema regionale integrato di cui all'articolo 1 attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate dei sotto-sistemi e delle reti costituenti il sistema informativo regionale.
2. Il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali. A tal fine esso garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle reciproche informazioni onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Art. 4

Semplificazione telematica

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:
 - a) l'efficiente gestione delle prassi procedurali;
 - b) l'efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;

- c) la facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;
- d) il costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;
- e) la documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- f) la registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

Art. 5

Definizione

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è l'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita.
2. Al sistema integrato partecipano i soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 32/2002.

Art. 6

Programmazione e gestione delle attività

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni del Piano di indirizzo generale di cui all'articolo 31, comma 3 della l.r. 32/2002 e degli atti della programmazione locale.
2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione si svolge, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, negli ambiti territoriali individuati dal Piano di indirizzo. Le Province esercitano le funzioni di programmazione previste dall'articolo 29 della l.r. 32/2002.
3. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta nell'ambito delle zone socio sanitarie ovvero dei livelli ottimali definiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni).

Art. 7

Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:
 - a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;
 - b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;
 - c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti anche alle finalità di cui alla lettera b).
2. La Giunta regionale supporta i processi organizzativi dei Comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.
3. La Giunta regionale definisce, per le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, un logo comune e le modalità del suo utilizzo.

4. La Giunta regionale coordina la costituzione delle banche dati e delle esperienze derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

TITOLO III

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO I

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

SEZIONE I

CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 8

Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 4 della l.r. 32/2002 sono classificati in:
 - a) nido di infanzia;
 - b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - 1) centro dei bambini e dei genitori;
 - 2) centro gioco educativo;
 - 3) servizio domiciliare.
2. Al servizio domiciliare non si applicano le disposizioni della presente sezione e quelle contenute nel capo II.

Art. 9

Autorizzazione e accreditamento

1. L'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia da parte di soggetti pubblici e privati è rilasciata dal Comune nel cui territorio sono ubicati il servizio e la struttura interessati, secondo quanto disposto nel capo II, sezione I.
2. L'accreditamento dei soggetti pubblici e privati è rilasciato dal Comune nel cui territorio sono ubicati il servizio e la struttura interessati, secondo quanto disposto nel capo II, sezione II.
3. I servizi di cui all'articolo 8 gestiti dal Comune non sono sottoposti ad autorizzazione; devono comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento dall'articolo 30, lettere b), c), d), e) ed f).

Art. 10

Destinazioni diverse della struttura architettonica

1. Nel caso in cui la stessa struttura architettonica non sia esclusivamente destinata a servizio educativo per la prima infanzia, ai diversi servizi è assicurata autonomia funzionale con distinte vie di accesso e con separazione della parte interna da quella esterna della struttura. I Comuni individuano i casi in cui le funzioni possono essere condivise da più servizi, in quanto collocate in particolari zone della struttura.

Art. 11

Caratteristiche generali della qualità delle prestazioni

1. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato e aggiornato dal gruppo degli educatori operanti presso ciascun presidio.
2. All'attuazione del progetto educativo contribuiscono sia gli educatori che gli operatori ausiliari del presidio, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune cura il coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia; le strutture preposte al coordinamento pedagogico e organizzativo promuovono l'elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie.
4. La disciplina delle ammissioni alle strutture pubbliche definisce, tra l'altro, criteri per favorire l'accesso ai servizi di bambini disabili, o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico.

Art. 12

Requisiti professionali del personale

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari.
2. Per l'esercizio della funzione di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
 - a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
 - b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
 - c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
 - d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
 - e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
 - f) diploma di maestra di asilo;
 - g) diploma di operatore dei servizi sociali;
 - h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
 - j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
 - k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia.

Art. 12 bis

Requisiti di onorabilità del personale

1. **Per l'esercizio della funzione di educatore ed operatore ausiliario nei servizi educativi di cui al presente titolo occorre che non vi siano state condanne definitive per i delitti non colposi di cui al libro II, titolo IX, titolo XI, titolo XII e titolo XIII del codice penale.**

SEZIONE II *NIDO D'INFANZIA*

Art. 13

Caratteristiche funzionali generali

1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto a bambini in età compresa da tre mesi a tre anni.
2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale.
3. Nei nidi d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.

Art. 14

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) cucina interna dedicata alla preparazione del pasto per i bambini fino al primo anno di età, oppure, ove il nido accolga solo bambini di età superiore all'anno, apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni ;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati agli adulti (personale del nido d'infanzia e genitori).
2. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se in grado di provvedere alla preparazione di specifico menu giornaliero, fermo restando che per i bambini fino al primo anno di età il pasto deve essere necessariamente preparato all'interno del nido di infanzia ;
3. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) pranzo;
 - c) riposo;
 - d) cambio e servizi igienici.
4. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.
5. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.
6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 3.
7. Il Comune definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 6 per le strutture ubicate all'interno del centro storico e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dalla stessa amministrazione comunale.

Art. 15

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa tra diciannove e cinquanta bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.

2. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.
3. I nidi di infanzia che prevedono una ricettività limitata, ai sensi del comma 2, possono essere aggregati ad altri servizi educativi per l'infanzia già funzionanti.
4. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 6 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) pranzo;
 - c) riposo.
5. Le aree indicate al comma 4 possono essere multifunzionali.
6. Il nido d'infanzia deve possedere una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini frequentanti, come calcolati ai sensi del comma 1, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.
7. La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati .

Art. 16

Metodologie e moduli operativi per la qualità delle prestazioni

1. L'apertura annuale del nido d'infanzia non può essere inferiore alle quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.
2. I Comuni definiscono l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.
3. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. A suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:
 - a) la frequenza corta antimeridiana o pomeridiana senza il pasto, non inferiore a quattro ore;
 - b) la frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.
4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non deve essere inferiore a un educatore ogni sei bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.
5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non deve essere inferiore a un educatore ogni nove bambini frequentanti.
6. Per i calcoli di cui ai commi 4 e 5 in caso di assenza di dati storici comparabili, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione dei servizi disponibile.

SEZIONE III

CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

Art. 17

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa da tre mesi a tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.
2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro familiare o adulto accompagnatore.

3. I genitori o gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Art. 18

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) cucina interna per la preparazione, all'interno del centro, del pasto per i bambini fino al primo anno di età, altrimenti apposito locale per lo sporzionamento dei cibi;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati agli adulti (personale del centro e genitori o adulti accompagnatori).
2. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) riposo;
 - c) cambio e servizi igienici.
3. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.
5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.
6. Il Comune definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno del centro storico e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dalla stessa amministrazione comunale.

Art. 19

Ricettività e dimensionamento

1. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.
2. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 3 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati agli adulti accompagnatori, di cui all'articolo 18, comma 4, lettera a).
3. Lo spazio minimo per ognuno dei bambini, con riferimento alla frequenza media calcolata in base ai dati diretti o comparativi disponibili, è di 5 metri quadrati.
4. La dimensione dei servizi igienici e le relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.
5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione alla ricettività massima della struttura.

Art. 20

Metodologie e moduli operativi per la qualità delle prestazioni

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non deve essere inferiore a un educatore ogni nove bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.
3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non deve essere inferiore a un educatore ogni dodici bambini frequentanti.
4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini.
5. Per i calcoli di cui ai commi 2 e 3, in caso di assenza di dati storici comparabili, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione dei servizi disponibile.

SEZIONE IV
CENTRO GIOCO EDUCATIVO

Art. 21

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa tra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.
2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori.
3. Il centro è privo di servizio di mensa e non vi si effettua il riposo pomeridiano.

Art. 22

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro gioco sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) spazio per la eventuale consumazione di pasti;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati agli adulti (personale del centro e genitori).
2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono le seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) cambio e servizi igienici.
3. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.
5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.
6. Il Comune definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno del centro storico e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dalla stessa amministrazione comunale.

Art. 23

Ricettività e dimensionamento

1. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.
2. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 3 sono quelli destinati alle attività di gioco.
3. Lo spazio minimo per ognuno dei bambini, con riferimento alla frequenza media massima calcolata in base ai dati diretti o comparativi disponibili, è di 4 metri quadrati.
4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.
5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione alla ricettività massima della struttura.

Art. 24

Metodologie e moduli operativi per la qualità delle prestazioni

1. L'orario di apertura del centro gioco è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.
2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.
3. Per il calcolo di cui al comma 2, in caso di assenza di dati storici comparabili si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione dei servizi disponibile.

SEZIONE V

SERVIZIO DOMICILIARE

Art. 25

Educatori domiciliari presso la famiglia

1. Il Comune **che promuove il servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia, organizza** corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti a educatori in possesso di uno dei titoli di studio o qualifiche professionali indicati all'articolo 12, al fine di rendere più consapevole la scelta, da parte delle famiglie, di educatori disponibili a svolgere servizio **presso l'abitazione** delle famiglie stesse, e di assicurare la qualità del servizio medesimo.
2. Il Comune integra i **corsi di cui al comma 1** con un tirocinio minimo di centocinquanta ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia.
3. Il Comune pubblicizza nei modi più opportuni l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al presente articolo.

Art. 26

Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore

1. Gli educatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo **12 svolgono** il servizio educativo presso la propria abitazione o altra **della quale abbiano disponibilità in conformità ai requisiti di cui ai commi 2 e 3.**
2. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.
3. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno dell'abitazione **di cui al comma 1**, escluse le zone di servizio, non è inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non è complessivamente inferiore a 10 metri quadrati.
4. Il Comune , **verificata la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 2 e 3**, pubblicizza nei modi più opportuni l'elenco degli educatori di cui al presente articolo.
5. **Il Comune, può stabilire ulteriori requisiti o condizioni ai fini della pubblicizzazione di cui al comma 4**

CAPO II
REGIME DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

SEZIONE I
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Art. 27

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia per i quali è richiesta l'autorizzazione devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I.
1. Costituiscono altresì condizione per l'autorizzazione
 - a) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore.
 - b) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, **da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonchè mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio.**

Art. 28

Procedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata su domanda del soggetto interessato.
2. Il Comune disciplina il periodo di validità e di rinnovo dell'autorizzazione, i procedimenti di rilascio, di controllo e di decadenza per la perdita dei requisiti.
3. Il Comune acquisisce dal soggetto richiedente i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 e li trasmette al sistema informativo regionale.
4. Il Comune acquisisce altresì dal soggetto richiedente e trasmette al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:
 - a) dati individuali, resi anonimi, inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - d) periodo di apertura e il costo totale del servizio a carico della struttura;
 - e) ammontare della retta media mensile a carico delle famiglie.
5. Il Comune trasmette altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati di consuntivo di cui al comma 4 relativi ai servizi educativi comunali.

SEZIONE II
ACCREDITAMENTO

Art. 29

Servizi interessati all'accREDITAMENTO

1. Possono conseguire l'accREDITAMENTO i servizi educativi per la prima infanzia previsti dall'articolo 8, fatta eccezione per il servizio domiciliare.

Art. 30

Requisiti per l'accREDITAMENTO

1. I servizi per i quali è richiesto l'accREDITAMENTO devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
2. I soggetti richiedenti devono altresì assicurare:
 - a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dal Comune per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
 - b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei presidi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dal Comune;
 - c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
 - d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
 - e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.

Art. 31

Disciplina dell'accREDITAMENTO

1. Il Comune disciplina i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accREDITATI, la definizione dei rapporti con le strutture educative comunali, le modalità di accesso al servizio e la definizione del sistema tariffario.
2. L'accREDITAMENTO è rilasciato su domanda del soggetto gestore del servizio.
3. Il Comune trasmette al sistema informativo regionale i dati relativi al soggetto accREDITATO e le informazioni di cui all'articolo 30.
4. Il Comune disciplina il periodo di validità dell'accREDITAMENTO, la disciplina dei procedimenti di rilascio, di controllo, di decadenza per la perdita dei requisiti e di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

SEZIONE III

ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

Art. 32

Adeguamento dei servizi educativi comunali ai requisiti per l'accREDITAMENTO

1. I servizi educativi comunali per l'infanzia esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono adeguati entro due anni ai requisiti previsti dal regolamento stesso.

Art. 33

Adeguamento dei servizi educativi pubblici e privati ai requisiti per l'autorizzazione

1. I servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati, esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione, possono essere provvisoriamente autorizzati al funzionamento, previa definizione, da parte del Comune, degli adempimenti necessari per l'adeguamento.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 deve essere realizzato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34
Deroghe

1. Il Comune, in relazione ai servizi educativi per l'infanzia, esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può prevedere una riduzione massima del 20 per cento degli standard dimensionali previsti dal regolamento stesso nel caso in cui la struttura presso la quale si svolge il servizio non risulti, per condizioni oggettive, adeguabile agli standard suddetti.
2. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, dall'articolo 18, comma 6 e dall'articolo 22, comma 6, il Comune, ove accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

TITOLO IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

Art. 35

Rete locale dei soggetti educativi

1. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 30 della l.r. 32/2002, i Comuni organizzano il sistema locale di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alla rete e di promozione e sviluppo delle attività.
2. Le Province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all'articolo 29, comma 2 della l.r. 32/2002.
3. Gli atti della programmazione regionale definiscono gli indirizzi per assicurare adeguati livelli di coerenza e di raccordo fra le reti locali, gli obiettivi educativi di carattere generale delle attività, nonché gli indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

Art. 36

Funzioni dei Comuni nell'organizzazione delle reti locali

1. Nella organizzazione delle reti locali i Comuni:
 - a) svolgono le attività di cui all'articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;
 - b) svolgono le procedure di adesione alla rete e classificano i soggetti aderenti sulla base delle seguenti tipologie e dei seguenti requisiti:
 - 1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;
 - 2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale docente e in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;
 - 3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1) che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;
 - c) prevedono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.
2. I Comuni trasmettono al sistema informativo regionale i dati relativi alla costituzione delle reti locali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 37

Programmazione della rete scolastica

1. La programmazione della rete scolastica fa riferimento agli ambiti territoriali di programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1, ed in base alle determinazioni di cui all'atto statale dell'articolo 39, comma 3 ed alle proposte organizzative delle istituzioni scolastiche autonome, sono stabilite ogni anno:
 - a) le variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome;
 - b) le variazioni del numero delle sezioni e classi nelle scuole di ogni ordine e grado e delle modalità di articolazione temporale delle lezioni.

Art. 38

Soggetti della programmazione della rete scolastica

1. I Comuni e le Province, nello svolgimento della funzione di cui all'articolo 37, sviluppano le necessarie azioni di concertazione e di intesa istituzionale.
2. La Regione sviluppa le necessarie intese con l'Ufficio scolastico regionale anche al fine di promuovere efficaci forme di coordinamento tra Comuni e Province.

Art. 39

Procedure per la programmazione della rete scolastica

1. I Comuni, entro il 15 dicembre di ogni anno, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alla Provincia competente le proposte di variazione della rete scolastica con riferimento alle scuole d'infanzia, elementari e medie inferiori.
2. Le Province, entro il 31 gennaio, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alla Giunta regionale, unitamente ai documenti di cui al comma 1, le proposte di variazione della rete scolastica con riferimento alle scuole secondarie superiori.
- 2 bis. **Le modalità della concertazione di cui ai commi 1 e 2 sono definite dai Comuni e dalle Province secondo le rispettive competenze**
3. Entro trenta giorni dall'emanazione dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana, la Giunta regionale, tenuto conto degli atti di cui ai commi 1 e 2 e sulla base delle intese di cui all'articolo 38, comma 2, adotta un documento di programmazione annuale per lo sviluppo della rete scolastica regionale.
4. Le Province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 3 e sulla base delle forme di coordinamento derivanti dalle intese di cui all'articolo 38, comma 2, adottano i piani di organizzazione della rete scolastica, con i contenuti di cui all'articolo 37.
5. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, e tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 3, adottano atti di istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici.
6. La Giunta regionale redige un rapporto sullo stato di attuazione del documento di cui al comma 3, che viene trasmesso al Consiglio regionale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO E DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

CAPO I INTERVENTI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO

Art. 40 *Destinatari*

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo i soggetti di età compresa tra quindici e diciotto anni che dimorano in Toscana.

Art. 41 *Percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo*

1. I percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo sono strutturati secondo i bisogni formativi personali e sono integrati con le opportunità che vengono offerte dal sistema di istruzione scolastica e dal sistema della formazione professionale.
2. I percorsi formativi svolti nel sistema di istruzione scolastica e nel sistema della formazione professionale non possono avere durata complessiva inferiore a due anni.
3. I percorsi formativi svolti in apprendistato non possono avere durata inferiore a duecentoquaranta ore annue.
4. La partecipazione ad attività inerenti all'obbligo formativo dà luogo a certificazioni e crediti, la cui attribuzione o riconoscimento avviene secondo le modalità individuate agli articoli 81 e 87 e in base a quanto previsto dalle intese di cui all'articolo 42, comma 1.

Art. 42 *Funzioni e compiti della Regione*

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della l.r. 32/2002, la Giunta regionale stipula intese con l'Ufficio scolastico regionale volte a favorire la definizione di percorsi integrati e personalizzati che danno luogo a crediti spendibili nel sistema della formazione professionale e nel sistema dell'istruzione.
2. Le istituzioni scolastiche che realizzano percorsi formativi anche finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale devono essere accreditate ai sensi di quanto previsto dal titolo VIII, capo II.
3. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'obbligo formativo.

Art. 43 *Funzioni e compiti delle Province*

1. Le Province possono stipulare intese con le istituzioni scolastiche al fine di rendere effettiva la possibilità di rientro nel sistema di istruzione dei soggetti in obbligo formativo, nonché di promuovere la sperimentazione di progetti finalizzati all'attuazione di attività formative integrate con i corsi di istruzione scolastica.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere finalizzati anche alla sperimentazione di modalità di certificazione e definizione di crediti acquisibili e spendibili a condizioni di reciprocità nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale.
3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare anche attività orientative in ambito educativo, scolastico e professionale.

Art. 44

Tutor

1. Il tutor, nominato dal centro per l'impiego, assicura per ogni giovane la strutturazione unitaria delle attività e dei moduli del percorso formativo personalizzato, eseguendo altresì il monitoraggio dello stesso.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di tutor è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in scienze della formazione;
 - b) idonea qualifica professionale;
 - c) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutor o di funzioni affini alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

Art. 45

Formazione nell'apprendistato

1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso un percorso personalizzato costituito da:
 - a) formazione in ambito lavorativo, supportata da un tutore aziendale che ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro;
 - b) formazione generale esterna all'azienda svolta presso le agenzie formative accreditate dalla Regione.

Art. 46

Formazione generale esterna

1. I contenuti della formazione generale esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:
 - a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico - matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche di sistema, di settore ed aziendali; una parte dell'attività formativa è riservata alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure

- collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico - scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali.

Art. 47

Moduli dell'attività formativa esterna per gli apprendisti

1. L'attività formativa esterna per gli apprendisti ha una durata di centoventi ore ed è strutturata in un modulo orientativo e in tre moduli didattici.
2. Il modulo orientativo ha una durata massima di sei ore e può essere articolato in tre unità della durata massima di due ore ciascuna.
3. I moduli didattici, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono:
 - a) sistematizzare e fondare sul piano tecnico e scientifico l'esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro, con particolare riferimento a quella ottenuta in affiancamento. In questo contesto una parte dell'attività formativa deve essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
 - b) rafforzare le competenze di base, trasversali personali e trasferibili possedute dal soggetto, con particolare riferimento a contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali, comunicative e sociali e le conoscenze economiche di sistema, di settore ed aziendali;
 - c) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che interessano il settore produttivo e le figure professionali di interesse del soggetto in formazione con contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico - scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali. In questo contesto sono sviluppati i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale in esame e temi specifici di carattere professionale.

Art. 48

Requisiti dei moduli della formazione generale esterna

1. I moduli della formazione generale esterna hanno i seguenti requisiti:
 - a) durata non inferiore a trenta ore, ove non abbia luogo la riduzione di cui all'articolo 49 comma 2, lettera c);
 - b) ciascun modulo può essere affidato ad una diversa agenzia accreditata;
 - c) possono essere svolti in diversi periodi dell'anno, non necessariamente in successione, scelti liberamente dagli stessi apprendisti interessati;
 - d) al termine di ogni modulo didattico è rilasciata una certificazione;
 - e) le ore di formazione esterna all'azienda sono considerate ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
2. Il tutore aziendale, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), collabora con l'agenzia formativa allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.

Art. 49

Organizzazione dell'attività formativa esterna

1. La Provincia annualmente, sentita la Commissione provinciale tripartita, di cui all'articolo 25 della l.r. 32/2002, stabilisce i settori di intervento per le attività di formazione generale esterna e le modalità per la scelta degli apprendisti.
2. Il servizio per l'impiego competente provvede:
 - a) a convocare l'impresa al fine di acquisire le esigenze formative dell'apprendista nell'azienda;
 - b) a convocare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tiene conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività svolta;
 - c) a valutare, su richiesta dell'interessato, qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio post obbligo, di un attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere o di crediti formativi riconosciuti, una diversificata offerta formativa oppure la riduzione del periodo di formazione generale esterna; **deve essere comunque previsto lo svolgimento di specifici moduli formativi riservati alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.**
3. Al termine delle attività di cui al comma 2 l'apprendista, in raccordo con i servizi per l'impiego, individua i moduli didattici e l'agenzia formativa presso la quale intende realizzare la formazione generale esterna.
4. L'agenzia formativa, come individuata al comma 3, definisce il percorso di apprendimento personalizzato con la sottoscrizione del patto formativo integrato con il quale l'apprendista e l'agenzia formativa concordano gli obiettivi, le competenze da acquisire in relazione ai moduli scelti, i contenuti didattici che sostanziano le competenze, le modalità di verifica intermedie e finali, la sede di svolgimento delle attività e i tempi di realizzazione.
5. Lo schema del patto formativo integrato è approvato dalla Giunta regionale.
6. Il patto formativo integrato è inviato al servizio per l'impiego della Provincia competente e al datore di lavoro dell'apprendista.
7. Al termine di ogni modulo formativo, o in caso di interruzione dello stesso, l'agenzia formativa comunica alla Provincia competente le competenze acquisite dall'apprendista e formula proposte al fine del rilascio della certificazione e del riconoscimento dei crediti formativi. Le Province determinano le forme e le modalità di tali comunicazioni.

Art. 50

Modalità delle attività di formazione generale esterna per l'apprendistato

- 1 Per le attività di formazione generale esterna, all'apprendista è attribuito un voucher individuale spendibile presso una o più agenzie formative accreditate.
3. La Provincia eroga il voucher alle agenzie formative indicate dall'apprendista per ogni modulo formativo scelto in misura proporzionale al numero delle ore formative e di orientamento svolte.
4. L'importo del voucher è stabilito dal piano di indirizzo generale integrato, di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002.

Art. 51

Obblighi dei soggetti della formazione generale esterna

1. Il datore di lavoro è tenuto a concedere all'apprendista i permessi retribuiti occorrenti per la frequenza obbligatoria alle attività di formazione esterna.
2. Il datore di lavoro è tenuto a nominare il tutore aziendale per l'apprendistato, di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) . Tali funzioni possono essere svolte da un lavoratore qualificato oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
3. L'apprendista ha l'obbligo di frequenza ai corsi di formazione esterna; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste ed imputabili unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente certificate.
4. L'apprendista che si sia assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle eventuali iniziative di recupero; in mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore previste.
5. L'agenzia formativa è tenuta a redigere una scheda individuale delle presenze dell'apprendista dove vengono annotati i dati relativi all'agenzia, al percorso formativo e allo svolgimento della formazione.
6. Al termine del percorso formativo o in caso di interruzione dello stesso l'agenzia formativa comunica alla Provincia i risultati dell'attività formativa svolta per la certificazione.

TITOLO VII

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

CAPO I

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI FRA LA REGIONE E LE UNIVERSITA'

Art. 52

Conferenza Regione – Università

1. Il coordinamento degli interventi della Regione con quelli delle università della Toscana si realizza mediante la Conferenza Regione-Università, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) i Presidenti delle Aziende per il diritto allo studio universitario;
 - c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;
 - d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;
 - e) gli studenti facenti parte dei consigli di amministrazione delle Aziende per il diritto allo studio universitario.
3. La Conferenza esprime pareri sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario.
4. Gli ordini del giorno delle sedute della Conferenza sono inviati ai Comuni sedi di attività universitarie. Gli amministratori dei suddetti Comuni sono invitati a partecipare alle sedute quando sono trattati argomenti riguardanti nuovi insediamenti didattici, di ricerca e di servizi.
5. Alla Conferenza possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni.
6. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. I risultati della Conferenza sono annualmente comunicati alla Consulta nazionale, di cui all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), istituita presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica.

CAPO II
AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 53
Aziende per il diritto allo studio universitario

1. Le Aziende per il diritto allo studi universitario, di seguito denominate Aziende, con sede amministrativa nei comuni sedi delle Università di Firenze, Pisa e Siena, hanno il compito di realizzare, in collaborazione con le università e gli enti locali, gli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 32/2002.

Art. 54
Competenze delle Aziende

1. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti Istituti:
 - a) Accademia di Belle Arti di Firenze;
 - b) Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze;
 - c) Conservatorio "Luigi Boccherini" di Firenze;
 - d) Università degli Studi di Firenze.
2. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti Istituti :
 - a) Accademia di Belle Arti di Carrara;
 - b) Istituto Musicale Pareggiato "Pietro Mascagni" di Livorno;
 - c) Istituto Musicale Pareggiato "Luigi Boccherini" di Lucca;
 - d) Università degli Studi di Pisa.
3. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti Istituti:
 - a) Università per Stranieri di Siena;
 - b) Istituto Musicale Pareggiato "R. Franci" di Siena;
 - c) Università degli Studi di Siena.

Art. 55
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
 - a) l'adozione del regolamento organizzativo dell'Azienda e degli altri regolamenti interni;
 - b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;
 - c) l'adozione della carta dei servizi dell'Azienda;
 - d) la dotazione organica e le sue variazioni;
 - e) l'adozione del piano annuale di attività entro il 31 ottobre di ogni anno;

- f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
 - g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
 - h) le tariffe dei servizi;
 - i) l'acquisto di beni immobili e l'alienazione dei beni immobili;
 - j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
 - k) l'accensione ed estinzione di mutui.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'Azienda che firma i relativi verbali.

Art. 56

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 57

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti dell'Azienda per il controllo di legittimità contabile ed amministrativa.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro sette giorni dalla loro adozione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quattordici giorni dalla ricezione. Le osservazioni del Collegio sono inviate, entro sette giorni, all'organo che ha adottato l'atto.
3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro quindici giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha adottato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.
4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

Art. 58

Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda e dei relativi risultati;
 - b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
 - c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in strutture pubbliche o private, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di

comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.

3. L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione, con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.
5. L'incarico di direttore è revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 59

Indennità

1. La Giunta regionale stabilisce, con apposito atto, la misura delle indennità di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi delle Aziende.

Art. 60

Regolamento organizzativo

1. Il regolamento organizzativo della Aziende, di cui all'articolo 10, comma 3 della l.r. 32/2002, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), disciplina:
 - a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'Azienda;
 - b) i requisiti per la nomina del direttore dell'Azienda;
 - c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti;
 - d) l'articolazione della struttura organizzativa e l'ordinamento degli uffici in base a quanto previsto dall'articolo 68, comma 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

Art. 61

Bilancio previsionale ed economico

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda adotta il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio in conformità alle direttive emanate con apposito atto della Giunta regionale.
2. Il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 62

Utilizzo di beni di altri enti

1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle Aziende è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'Azienda.

SEZIONE II
CARTA DEI SERVIZI E CONTROLLO DEGLI UTENTI

Art. 63

Principi della carta dei servizi

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:
 - a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
 - b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
 - c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
 - d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
 - e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'Azienda.

Art. 64

Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

1. I reclami, in merito a violazioni della carta dei servizi, sono presentati alle Aziende nelle forme stabilite dalle medesime carte.
2. Le carte dei servizi stabiliscono modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.

Art. 65

Monitoraggio delle aziende

1. Le Aziende effettuano periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi.
2. Le Aziende rendono pubblici i risultati delle rilevazioni di cui al comma 1.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 66

Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.
2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.
3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.
4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 32/2002, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente regionale della competente struttura.

CAPO II ACCREDITAMENTO

Art. 67

Soggetti accreditabili

1. Sono tenute all'accREDITAMENTO le sedi operative di soggetti pubblici o privati aventi tra le proprie finalità la formazione o l'orientamento, che organizzano e svolgono servizi di formazione, di orientamento, di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche o riconosciute, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 32/2002.
2. Le sedi operative accreditate per servizi formativi assicurano anche servizi di orientamento gestiti direttamente, qualora la sede formativa sia accreditata anche per l'orientamento o indirettamente mediante altre sedi accreditate per tale ambito di attività.

Art. 68

Sedi operative

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO la sede operativa dell'organismo formativo è caratterizzata da:
 - a) assetto organizzativo che garantisca lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - 1) direzione e coordinamento di sede;
 - 2) gestione economica e amministrativa;
 - 3) gestione operativa.

- b) struttura fisica adeguata all'assetto organizzativo di cui alla lettera a);
 - c) capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
2. Le sedi operative accreditate, per soddisfare le esigenze di specifiche attività, hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché tali locali presentino le caratteristiche richieste per l'accredimento.

Art. 69

Esenzioni dall'obbligo di accreditamento

1. Non sono soggetti all'accredimento:
- a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgano presso di esse;
 - b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
 - c) gli istituti scolastici, limitatamente alle attività di formazione e orientamento rivolte ai propri studenti, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;
 - d) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), possono svolgere le attività formative mediante sedi operative accreditate di organismi formativi.

Art. 70

Ambiti di accreditamento

1. L'accredimento viene rilasciato in relazione ad uno o più ambiti di attività per i quali l'organismo formativo può chiedere l'accredimento della propria sede.
2. Sono ambiti di attività:
- a) servizi di orientamento;
 - b) servizi di formazione.
3. Gli ambiti di attività di cui al comma 2 sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
- a) attività di orientamento;
 - b) attività di formazione:
 - 1) formazione per l'obbligo formativo;
 - 2) formazione successiva all'età dell'obbligo e formazione superiore;
 - 3) formazione continua.
4. L'accredimento ottenuto per le attività di formazione vale anche per lo svolgimento di azioni di orientamento e inserimento lavorativo nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20 per cento del costo complessivo del progetto formativo.
5. L'accredimento ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività di formazione e orientamento finanziate con fondi pubblici all'interno di uno o più ambiti, o di una o più tipologie, come definite dai commi 2 e 3, vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 32/2002, all'interno dello stesso ambito o della stessa tipologia.

Art. 71

Valutazione dei requisiti per l'accreditamento

1. La verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.
2. I requisiti dell'accreditamento sono valutati secondo un sistema di punteggi, sulla base dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1.
3. La Regione cura le verifiche finalizzate alla valutazione del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 72.

Art. 72

Requisiti per l'accreditamento

1. La Giunta regionale, con propria delibera, individua, con riferimento alle sedi operative di cui all'articolo 68, gli indicatori, i parametri, gli indici di accettabilità e le modalità di verifica relativi ai seguenti criteri:
 - a) assetto giuridico ed organizzativo;
 - b) capacità logistiche;
 - c) situazione economica;
 - d) sistema di relazioni;
 - e) formalizzazione dei processi di produzione ed erogazione dei servizi;
 - f) capacità gestionali;
 - g) efficienza;
 - h) efficacia immediata;
 - i) efficacia a medio termine.
2. Costituisce altresì requisito per l'accreditamento l'inesistenza, a carico del legale rappresentante dell'organismo formativo, di condanna definitiva per i reati di cui al libro II, titolo II e titolo XIII del codice penale.

Art. 73

Certificazioni di qualità

1. Gli organismi formativi che al momento dell'accreditamento delle sedi operative non siano già in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 o di certificazioni equipollenti riconosciute a livello europeo si impegnano a ottenerla entro due anni dall'accreditamento.
2. I criteri per il confronto dei diversi sistemi di certificazione con i requisiti di accreditamento sono individuati mediante atto della Giunta regionale.

Art. 74

Procedura di accreditamento

1. L'organismo che intende richiedere l'accreditamento di una o più delle proprie sedi operative, presenta la relativa domanda alla Regione secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente regionale della competente struttura adotta il relativo provvedimento.
3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non potrà presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.

4. Le sedi operative già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 73 sono soggette, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.

Art. 75

Revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento della sede operativa è revocato nelle seguenti ipotesi:
 - a) falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento;
 - b) rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
 - c) mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, degli indici minimi relativi ad almeno dieci indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 72, comma 1;
 - d) non conformità della sede operativa, per due anni consecutivi, ad almeno tre indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettere g), h), i);
 - e) revoca della certificazione di qualità, o mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'articolo 72;
 - f) sopravvenuto venir meno del requisito di cui all'articolo 72, comma 2;
 - g) non corrispondenza fra rendiconto e bilancio consuntivo, presentati ai sensi degli articoli 90 e 92.
2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative è escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 32/2002.
3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.
4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative non potrà presentare una nuova domanda di accreditamento prima di due anni dal provvedimento.

Art. 76

Sospensione dell'accreditamento

1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 3, rilevi situazioni di non conformità relative a uno o due indicatori nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1, fissa all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che le situazioni di non conformità siano state eliminate, il dirigente regionale della competente struttura adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento della sede operativa, fino alla eliminazione delle non conformità.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando le situazioni di non conformità riguardino tre o più indicatori, ad eccezione di quelli relativi ai criteri di cui all'articolo 72, comma 1, lettere g), h), i), salvo il disposto dell'articolo 75, comma 1, lettera d).
4. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento per una o più sedi operative è escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 32/2002.

CAPO III ATTIVITÀ FORMATIVE

SEZIONE I ***Disciplina generale***

Art. 77

Modalità di svolgimento delle attività formative

1. Le attività formative possono essere realizzate con le seguenti modalità:
 - a) corsi;
 - b) percorsi formativi individuali.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con metodologie in presenza o a distanza, o alternando entrambe le metodologie.
3. Le attività formative di cui al comma 1, lettera a), prevedono lo svolgimento di stage, o tirocini, o attività pratiche guidate, in misura non inferiore al trenta per cento della durata complessiva.
4. Le attività formative rivolte ad occupati possono non prevedere lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

Art. 78

Interventi formativi

1. Gli interventi formativi si distinguono, sulla base delle specifiche finalità, in:
 - a) interventi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di una specializzazione, rilasciata dalle Province, o dalla Regione nelle ipotesi di cui all'articolo 28, comma 4 della l.r. 32/2002;
 - b) interventi finalizzati al mantenimento, aggiornamento e sviluppo di competenze professionali possedute.
2. Per ciascuna delle qualifiche o specializzazioni di cui al comma 1, lettera a), sulla base della struttura del percorso ad essa finalizzato, come definito dall'articolo 80, è garantita la corrispondenza alla struttura europea dei livelli di formazione.

Art. 79

Finanziamenti a domanda individuale

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi all'interno della Regione Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo.

Art. 80

Percorsi formativi e crediti

1. I percorsi formativi che conducono al conseguimento di certificazioni si compongono di attività formative riferite ad ambiti di conoscenze e competenze.
2. Ciascuna attività formativa si struttura in unità formative cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.

3. Un percorso formativo è concluso quando i frequentanti abbiano acquisito il corrispondente numero di crediti previsti nel repertorio regionale di cui all'articolo 66.
4. I percorsi formativi possono essere ridotti per coloro che siano in possesso di certificazioni che attestano:
 - a) il possesso di conoscenze e competenze corrispondenti agli ambiti o alle unità formative in cui si struttura il percorso formativo;
 - b) la frequenza di attività formative, corrispondenti, per livello e durata, a quelle previste nel percorso cui si intende accedere o cui si è iscritti, svolte nel sistema scolastico o in sistemi diversi da quello della formazione professionale.
5. La certificazione dei crediti è rilasciata secondo quanto disposto agli articoli 81 e 87.

Art. 81

Conclusione delle attività formative

1. Nell'ambito di ogni percorso formativo, realizzato con le modalità di cui all'articolo 77, è previsto il rilascio di:
 - a) attestazioni relative al percorso svolto;
 - b) qualifica professionale o specializzazione corrispondente alla figura di riferimento, al termine dell'intero percorso.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 lettera a) sono rilasciate dall'organismo attuatore dell'intervento su richiesta dell'interessato o, in ogni caso, al termine di interventi non finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o specializzazione.
3. La qualifica professionale o specializzazione di cui al comma 1, lettera b) è rilasciata dall'amministrazione competente, previo espletamento di una prova d'esame, davanti a una commissione, composta secondo quanto disposto dall'articolo 82.
4. Le certificazioni di cui al comma 1 prevedono la descrizione delle competenze acquisite, sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente regionale della competente struttura.

Art. 82

Criteri di composizione della commissione d'esame

1. La commissione d'esame di cui all'articolo 81, comma 3 è nominata dall'amministrazione che rilascia la qualifica professionale o specializzazione ed è composta da:
 - a) un rappresentante dell'amministrazione che rilascia la qualifica, con funzioni di presidente;
 - b) due componenti designati dall'organismo attuatore dell'intervento fra i propri operatori;
 - c) due componenti scelti dall'amministrazione competente fra esperti di provata e certificata competenza, verificata nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, nel settore cui la qualifica fa riferimento.
2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.
3. La commissione è regolarmente costituita in presenza di quattro membri, fra cui il presidente.
4. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Art. 83

Norma transitoria

1. Fino alla realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, i due esperti esterni di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c) sono individuati rispettivamente dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate nelle commissioni di cui agli articoli 23 e 25 della l.r. 32/2002. In ogni caso è assicurata la rotazione fra le diverse associazioni, avuto riguardo al settore economico cui la qualifica o specializzazione fa riferimento.

Art. 84

Modalità di lavoro della commissione d'esame

1. La commissione raccoglie le informazioni sulle singole prove intermedie e i relativi esiti, e procede alla certificazione finale del percorso svolto secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera b).
2. La commissione procede altresì a una verifica alla presenza del candidato.
3. La verifica prevede anche una prova orale.
4. Il verbale dei lavori della commissione è redatto sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente regionale della competente struttura.

Art. 85

Indennità per i componenti della commissione d'esame

1. Ai componenti della commissione d'esame di cui all'articolo 82 compete un'indennità determinata dall'amministrazione competente sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Gli oneri finanziari connessi all'attività della commissione sono sostenuti dall'organismo attuatore dell'intervento formativo

Art. 86

Moduli professionalizzanti

1. Il rilascio delle qualifiche professionali o delle specializzazioni al termine di percorsi formativi svolti nell'ambito di corsi di laurea avviene a seguito di verifica amministrativa del regolare svolgimento del percorso e del superamento di tutte le prove di verifica intermedie.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata da una commissione costituita presso l'università attuatrice dell'intervento, composta da due membri designati dall'università e due membri designati dalla Regione.
3. La commissione di cui al comma 2 si riunisce con cadenza semestrale e, sulla base della verifica di cui al comma 1, attesta il conseguimento della qualifica professionale o della specializzazione.

Art. 87

Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

1. Gli individui che hanno realizzato percorsi di autoformazione o di tipo informale, o che hanno realizzato in periodi diversi singole unità formative come definite dall'articolo 80, comma 2, possono presentare ai centri per l'impiego di cui al titolo IX, capo II del presente regolamento domanda per il riconoscimento della qualifica o specializzazione.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da autocertificazione dei percorsi svolti.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 l'amministrazione competente nomina una commissione composta da:
 - a) un rappresentante dell'amministrazione competente, con funzioni di presidente;
 - b) due componenti scelti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate nelle commissioni di cui agli articoli 23 e 25 della l.r. 32/2002;
 - c) un esperto del settore cui la qualifica o specializzazione fa riferimento, designato dall'amministrazione competente.
4. La commissione, previo espletamento di un esame, attesta il conseguimento da parte dell'individuo delle competenze necessarie all'ottenimento della qualifica o specializzazione e ne fornisce la descrizione.
5. L'esame prevede anche una prova orale.

SEZIONE II
COMITATO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE
E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

Art. 88

Istituzione del Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

1. E' istituito il Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura regionale ed è costituito dai seguenti membri:
 - a) l'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede o suo delegato;
 - b) un rappresentante designato da ciascuna Provincia e circondario;
 - c) un rappresentante designato dall' ANCI;
 - d) un rappresentante designato dal UNCEM;
 - e) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
 - f) i rettori delle Università di Firenze, Pisa, Siena e dell'Università per stranieri di Siena, o loro delegati;
 - g) **tre** componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti designati dalle associazioni dei lavoratori rappresentate nelle commissioni di cui agli articoli 23 della l.r. 32/2002;
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato gli enti di appartenenza dei soggetti di cui al comma 2 comunicano al competente servizio regionale la designazione dei propri rappresentanti all'interno del Comitato.

Art. 89

Funzioni del Comitato regionale per l'IFTS

1. Il Comitato regionale ha funzioni propositive e consultive in ordine al sistema IFTS.
2. Il Comitato regionale si esprime, in particolare, riguardo a:
 - a) individuazione dei settori, delle qualifiche e specializzazioni professionali e dei profili nei quali esse si articolano;
 - b) indicazioni in merito ai criteri per la selezione dei progetti;
 - c) criteri per il monitoraggio e la valutazione.

CAPO IV
PROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA

SEZIONE I
CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Art. 90

Autocertificazione delle spese sostenute

1. Gli organismi attuatori degli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 32/2002 trasmettono all'amministrazione l'autocertificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze indicate dalla Giunta regionale.
2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono a pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
3. Con provvedimento dell'amministrazione competente sono definite le modalità per la predisposizione e trasmissione della certificazione.

Art. 91

Verifica dei rendiconti

1. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate, e del pagamento dell'eventuale saldo l'organismo attuatore presenta il rendiconto finale.
2. L'amministrazione competente effettua la verifica dei rendiconti di spesa.
3. Ai fini del positivo esito della verifica è necessario che le spese:
 - a) siano imputabili allo specifico progetto approvato dall'amministrazione competente;
 - b) siano state correttamente classificate;
 - c) siano state effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 90, comma 2;
 - d) siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati;
 - e) siano ammissibili, ai sensi dell'articolo 93;
 - f) siano coerenti con le risultanze del bilancio consuntivo presentato ai sensi dell'articolo 92.

Art. 92

Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi, al termine dell'esercizio finanziario, presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.

Art. 93

Criteri di ammissibilità e finanziabilità delle spese

1. Una spesa è ammissibile qualora risulti:
 - a) pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
 - b) riferibile al periodo di vigenza del finanziamento;
 - c) comprovabile;
 - d) pagata;
 - e) legittima.

Art. 94

Spese ammissibili non finanziabili

1. Nell'ambito delle attività di formazione professionale, possono essere considerate ammissibili anche tipologie di spese non finanziabili, purché siano:
 - a) pertinenti ed imputabili ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
 - b) comprovabili;
 - c) pagate.

Art. 95

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo formativo per lo svolgimento di attività di formazione è revocato nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti all'atto della concessione del finanziamento;
 - b) totale o parziale inadempimento degli obblighi posti al soggetto attuatore dall'atto di concessione del finanziamento;
 - c) numero dei destinatari dell'intervento inferiore al minimo previsto all'atto della concessione del finanziamento.
2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione l'organismo formativo oppone per iscritto le proprie controdeduzioni.
4. Nel caso in cui l'organismo formativo non opponga le proprie controdeduzioni nel termine di cui al comma 3, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.
5. Qualora il soggetto attuatore si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 per cause di forza maggiore ne dà immediata comunicazione all'amministrazione competente.

SEZIONE II

SISTEMA DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA

Art. 96

Monitoraggio degli interventi

1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e la valutazione di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
2. Le Province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richiesti.
3. Il servizio regionale competente trasmette ogni anno alla Giunta regionale i dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1, per le determinazioni di competenza, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento.

Art. 97
Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi di formazione professionale sono sottoposti a un sistema di verifiche secondo quanto disposto dalle determinazioni regionali adottate in attuazione del regolamento (CE) n. 438 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

CAPO I
ORGANISMI ISTITUZIONALI

SEZIONE I
COMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE TRIPARTITA

Art. 98

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:
 - a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
 - b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
 - c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
 - d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive);
2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'articolo 23, comma 4 della l.r. 32/2002, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 99

Nomina e durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente regionale della competente struttura senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 100

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. I sei componenti della Commissione designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:
 - a) agricoltura;
 - b) artigianato;
 - c) commercio;

- d) cooperazione;
- e) industria;
- f) turismo.

Art. 101

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definito dal maggior numero di imprese iscritte all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 100.
2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
3. Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in più ambiti economici indicati dall'articolo 100 non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente nella Commissione.

Art. 102

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all'articolo 100, è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. Il numero dei componenti della Commissione per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:
 - a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
 - b) gli arrotondamenti sono considerati in eccesso se di numero superiore a sei e in difetto se di numero pari o inferiore a cinque;
 - c) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili.

Art. 103

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.
2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

Art. 104

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

1. Il dirigente regionale della struttura competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 105

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 104 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente regionale della competente struttura una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
 - a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
 - b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 104.

Art. 106

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 104, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente regionale della competente struttura una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
 - a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
 - b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 104;
 - c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all'articolo 100.

Art. 107

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 104, le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente regionale della competente struttura una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
 - a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
 - b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 104.

Art. 108

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 105, il dirigente regionale della competente struttura:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 100;

- b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 109

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 106, il dirigente regionale della competente struttura:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell'articolo 102;
 - b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione;
 - c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
 - d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 106, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 110

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 107, il dirigente regionale della competente struttura:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
 - b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione;
 - c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
 - d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 107, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 111

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente regionale della competente struttura, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 97, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni.

SEZIONE II
COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 112

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:
 - a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
 - b) Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
 - c) sette Sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale;
 - d) tre Presidenti delle Comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCCEM) regionale;
 - e) Presidenti dei Circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'articolo 29, comma 7 della l.r. 32/2002 siano attribuiti dalle Province ai Circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento).

Art. 113

Nomina e durata in carica del Comitato

1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui all'articolo 112, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
2. Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 112.
3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

SEZIONE III
COMITATO REGIONALE PER IL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 114

Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili

1. Il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
 - a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
 - b) un componente, e relativo supplente, designato dall'Unione regionale delle Province toscane (URPT);
 - c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale;
 - d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale;

- e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

Art. 115

Nomina e durata in carica del Comitato regionale per il Fondo

1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili, maggiormente rappresentative, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente regionale della competente struttura.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente regionale della competente struttura senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 114.
3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 116

Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 114, comma 1, lettera b), è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili) e successive modificazioni.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo avviene secondo le procedure di cui all'articolo 104 e all'articolo 105.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 105, il dirigente regionale della competente struttura:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
 - b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
 - c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a).

Art. 117

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo avviene secondo le procedure di cui all'articolo 104 ed all'articolo 106.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 106, il dirigente regionale della competente struttura:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;

- b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
- c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a).

Art.118

Criteria e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo avviene secondo le procedure di cui all'articolo 104 ed all'articolo 107.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 106, il dirigente regionale della competente struttura:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
 - b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
 - c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 106, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a).

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 119

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la nomina dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita, del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili e del Comitato di coordinamento istituzionale sono avviati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Commissione regionale permanente tripartita, il Comitato di coordinamento istituzionale e il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, nominati ai sensi della legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego) e successive modificazioni, rimangono in carica fino alla data di nomina degli organismi di cui al comma 1.

CAPO II SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 120

Sistema regionale e provinciale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.
2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.
3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:
 - a) il centro per l'impiego;
 - b) il servizio territoriale;
 - c) lo sportello di prima accoglienza.
4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 122, svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalla Provincia.
5. La Provincia promuove e favorisce l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali , **nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.**

Art. 121

Le tipologie dei servizi per l'impiego

1. Le tipologie dei servizi per l'impiego, si articolano nelle seguenti aree funzionali:
 - a) accoglienza;
 - b) consulenza e servizi per l'occupabilità;
 - c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
 - d) servizi amministrativi per l'occupabilità;
 - e) incontro domanda e offerta di lavoro;
 - f) gestione del sistema informativo;
 - g) gestione della struttura.

Art. 122

Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell'articolo 121 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:
 - a) **centro per l'impiego:**
 1. **accoglienza:**
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 2. **consulenza e servizi per l'occupabilità:**
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
 - 2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;
 - 2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;

- 2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;
- 3. **servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:**
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;
- 4. **servizi amministrativi per l'occupabilità:**
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
 - 4.2 attività amministrative;
 - 4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;
- 5. **gestione del sistema informativo:**
 - 5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;
 - 5.2 gestione reti;
- 6. **incontro domanda e offerta di lavoro:**
 - 6.1 preselezione e selezione del personale;
- 7. **gestione della struttura:**
 - 7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;
 - 7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;
 - 7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;
 - 7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;
- b) **servizio territoriale:**
 - 1. **accoglienza:**
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2. **consulenza e servizi per l'occupabilità:**
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
 - 3. **servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:**
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 4. **servizi amministrativi per l'occupabilità:**
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
- c) **sportello di prima accoglienza**
 - 1. **accoglienza:**
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 autoconsultazione.
- 2. L'articolazione in attività delle suddette tipologie di servizi e la misurazione della loro efficienza ed efficacia, è definita con le forme le modalità di cui all'articolo 124.

Art. 123

Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale. Sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.
3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all'articolo 121.
4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

Art. 124

Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale, con propria delibera, di concerto con le Province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 1999, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:

- a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all'articolo 122;
- b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;
- c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all'articolo 123;
- d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.